

# Rassegna Professionale

Rivista trimestrale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi



**La nomina del curatore fallimentare dopo le modifiche apportate dalla legge n. 132/2015**

**Giovanni Fabio AIELLO**

■ pag. 4

**I principi italiani di valutazione**

**Vito DULCAMARE**

■ pag. 8

**Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Non è un affare solo per giuristi**

**Sandro SPELLA**

■ pag. 11

**Contenzioso tributario: si può parlare di vera riforma?**

**Saverio CINIEMI**

■ pag. 14

**Carlo Tarantino**  
vince il 39° torneo di tennis  
**Commercialisti Italiani**



ODCEC  
BRVNDISIUM

# Rassegna Professionale

Rivista trimestrale dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Brindisi

Anno XXIII - N° 4 - Ottobre / Dicembre 2015

## EDITORE

Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Brindisi  
Via Carmine, 44 - 72100 Brindisi  
www.odcecbrindisi.it

## DIRETTORE RESPONSABILE

Davide PIAZZO

## COMITATO DI REDAZIONE

Gabriele Albanese - Francesco Calò  
Silvia Conte - Elvira Elia  
Leonardo Grassi - Michele Orlando  
Marianna Pacifico - Raffaele Tommasi

## DIREZIONE E REDAZIONE

Via Carmine, 44 - 72100 Brindisi  
rassegnaprofessionale@gmail.com

## GRAFICA

2ld.it  
Via San Francesco, 186  
72021 Francavilla Fontana (Br)

## AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE BRINDISI

n. 4 del 8.9.1993  
Iscrizione al R.O.C. n. 21483  
del 15092011

Ogni articolo viene ceduto a titolo gratuito  
alla redazione ed esprime esclusivamente il  
pensiero di chi lo firma esonerando il Comitato  
di redazione e l'Editore da ogni responsabilità.

Per contattare la redazione o inviare i propri  
contributi scrivere a:  
rassegnaprofessionale@gmail.com

## Nuove regole tra noi



di Davide Piazza

Il consiglio nazionale ha approvato il nuovo codice deontologico che sarà disponibile per la consultazione fino al 24 ottobre e che sarà possibile commentare con proprie osservazioni scrivendo a [consultazionecodicedeont@commercialisti.it](mailto:consultazionecodicedeont@commercialisti.it). Le principali novità riguardano la responsabilità professionale e disciplinare, il tirocinio, la pubblicità e i compensi. Le nuove norme prevedono specificamente l'obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali e, in tema di responsabilità disciplinare è stato definito il ruolo del consiglio di disciplina quale giudice disciplinare, dettando anche specifiche direttive in ordine ai criteri con cui irrogare le sanzioni in sede di procedimento disciplinare. Per quanto riguarda il tirocinio, il regolamento prevede un rimborso spese per i tirocinanti dopo il sesto mese di pratica. In materia di compenso professionale, il nuovo testo elimina ogni riferimento all'abrogata tariffa e precisa che la misura del compenso deve

## SOMMARIO

Nuove regole tra noi .....	2
La nomina del curatore fallimentare dopo le modifiche apportate dalla legge n. 132/2015 .....	4
I principi italiani di valutazione .....	8
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Non è un affare solo per giuristi .....	11
Contenzioso tributario: si può parlare di vera riforma? .....	14
Anatocismo bancario bandito dal 01.01.2014. Terreno di scontro tra governo e parlamento .....	17
News in pillole .....	20

essere convenuta per iscritto. Si segnala inoltre che sono state introdotte importanti precisazioni sulle condotte da tenere nei rapporti con i colleghi, delineando il comportamento da assumere in caso di subentro ad un collega nell'incarico professionale, e nei rapporti con i clienti, con indicazioni riguardo alle modalità di accettazione dell'incarico, compresi l'individuazione per iscritto della misura del compenso, nonché alla rinuncia allo stesso. In linea con tali direttive è stato recentemente distribuito l'utilissimo software "mandato".

In questo numero segnalo un contributo del presidente dell'ordine Dott. Fabio Aiello che ha commentato le modifiche apportate dalla Legge n.132/2015 al procedimento di nomina del curatore fallimentare e che, nei prossimi numeri, tratterà le altre novità del provvedimento.

Il dott. Vito Dulcamare ha illustrato i nuovi principi italiani di valutazione il cui obiettivo è quello di definire le linee guida e le best practices per tutti gli operatori del settore chiamati a svolgere una valutazione economica.

Torna dopo diverso tempo a scrivere sulle pagine di Rassegna, il dott. Saverio Cinieri, già direttore della rivista, che esamina le novità che si stanno affacciando nel contenzioso tributario, in materia di assistenza in giudizio, di nuove modalità di ripartizione delle spese processuali e dell'introduzione del principio di esecutività delle sentenze.

Invito infine a leggere il contributo del dott. Sandro Spella, che ha descritto la portata del decreto legislativo n.231/2001, facendo comprendere l'ampio ambito applicativo della fattispecie penale spesso poco conosciuto anche dagli stessi possibili destinatari della norma.

Abbiamo dedicato la copertina al collega di Fasano, Carlo Tarantino che ha vinto il 39° campionato di tennis riservato ai commercialisti italiani. Sede della manifestazione è stato il c.t. Taddei di Pietrasanta (Lu) dal 09.09.2015 al 13.09.2015, con il patrocinio di Commercialisti & Sport, della Federazione Italiana Tennis e della Associazione Commercialisti Tennisti Italiani. Non nuovo ai successi tennistici, Carlo, come nel 2002 a Barcellona e nel 2012 a Verona, si è aggiudicato il torneo di singolare maschile n.c. battendo in finale un collega di Como con il punteggio di 6/1-6/2. Complimenti dalla redazione di Rassegna.



# La nomina del curatore fallimentare dopo le modifiche apportate dalla legge n. 132/2015



di Giovanni Fabio Aiello

Con la conversione in legge (n. 132 del 6 agosto 2015) del DL n. 83/2015, recante “*Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria*” sono state introdotte nella legge fallimentare numerose ed importanti modifiche che i primi commentatori ritengono, a giusta ragione, prevalentemente intese a tutelare maggiormente, rispetto al passato, i creditori ed il sistema bancario.

E’ evidente che l’esame delle nuove norme richiederebbe una approfondita analisi che non può essere svolta in breve per cui, di seguito, si esamineranno le principali modifiche apportate al sistema unicamente con riferimento alla procedura della nomina del curatore, riservando ad un eventuale diverso e successivo intervento ogni valutazione in ordine ai numerosi cambiamenti che hanno interessato la procedura fallimentare e, ancor di più, il concordato preventivo.

E’ attualmente previsto (art. 28, III comma, L.f.) che il curatore venga nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33, V comma, della L.f., vale a dire tenuto conto di quei rapporti semestrali delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnati dal conto della gestione. E’ evidente che l’obiettivo della norma è quello di indurre il curatore ad essere particolarmente solerte nell’adempimento e che ne rispetti i termini, visto che il deposito dei rapporti in questione era dai più disatteso.

Che nell’individuazione del curatore il Tribunale tenga conto, però, anche delle risultanze dei rapporti riepilogativi pare impossibile, visto che questi vengono redatti soltanto dopo la sua nomina. Tanto, a meno che il legislatore non volesse riferirsi a comportamenti che il curatore abbia assunto in altri e diversi fallimenti in cui egli svolga la stessa funzione e, quindi, volesse sottoporre alla valutazione del Tribunale il modus operandi del professionista a nominarsi, nell’espletamento delle sue funzioni in analoghe procedure.

A conforto di tale interpretazione sembrerebbe soccorrere la documentazione per l’esame del progetto di legge pubblicata dal Servizio Studi della Camera dei Deputati,

la quale specifica proprio che, nella nomina del curatore, si debba tener conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi inerenti procedure diverse nell'ambito delle quali il soggetto a nominarsi ha svolto la medesima funzione.

Tale soluzione, però, è da criticare e non sembra percorribile se si considera che qualora colui chiamato a svolgere le funzioni di curatore non abbia svolto mai tali funzioni, il Tribunale non potrà mai valutare il comportamento da questi assunto.

La modifica introdotta con l'art. 5 della legge di conversione riguarda anche l'incompatibilità ad assumere l'incarico di curatore in quanto si è proceduto a modificare il II comma dell'art. 28 in commento.

È noto che la previgente norma stabiliva che chi aveva concorso al dissesto dell'impresa nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento versasse in una situazione che la dottrina qualificava di incompatibilità o, secondo altri, di incapacità con la nomina a curatore, per cui, se costui veniva nominato, il provvedimento di nomina doveva considerarsi revocabile o nullo.

Oggi è stato eliminato il riferimento temporale - che il decreto di giugno aveva, in un primo momento, portato da due a cinque anni - per cui chiunque abbia concorso a tanto, indipendentemente se nei due o cinque anni anteriori al fallimento, non potrà assumere la carica di curatore.

E' anche importante precisare che il decreto legge originario prevedeva l'impossibilità di esser nominato curatore per colui che aveva svolto la funzione di commissario giudiziale in procedure di concordato che avevano riguardato lo stesso debitore; ciò, in quanto, alcuni commissari miravano, certamente in modo scorretto e, dunque, censurabile, alla dichiarazione di fallimento dell'impresa concordataria in modo da maturare il doppio onorario: quello di commissario (anche se parziale) e, successivamente, quello di curatore. In sede di conversione, però, tale previsione è stata soppressa per cui, oggi, il commissario giudiziale può ben essere nominato curatore.

Su tale circostanza è utile segnalare l'errore contenuto nella Gazzetta Ufficiale ove è pubblicata la legge di conversione del DL n. 83/15; riportando integralmente il nuovo articolo 28 della L.f., così come modificato dalla legge di conversione n. 132/15, al legislatore è sfuggito che quest'ultima aveva soppresso la previsione in commento, per cui viene ancora indicato (nel testo pubblicato in G.U. per il coordinamento tra la norma ante e post modifiche) che *“non può altresì essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedure di concordato per il medesimo debitore ....”*. È evidente che si tratta di un refuso che non può generare alcuna conseguenza in quanto ciò che deve valere a tutti gli effetti di legge è unicamente la norma così approvata (art. 5 del DL, come modificato nel corso della sua conversione) e non quella pubblicata ai fini semplificativi, solo per dare la possibilità al lettore di avere l'immediata contezza della normativa vigente.

Altra norma soppressa in sede di conversione del D.L. 83/15, che molte perplessità aveva suscitato subito dopo la sua emanazione, era quella per la quale il curatore doveva essere *“in possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del*

*rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter*" (programma di liquidazione) con l'ulteriore previsione che la sentenza di fallimento avrebbe dovuto *"motivare specificamente in ordine alla sussistenza di tali requisiti"*.

Se le cose fossero state lasciate così, è evidente che il possesso dei nuovi requisiti del nominando curatore sarebbe dovuto essere non solo conosciuto, ma anche accertato da parte del Tribunale, in quanto i Giudici avrebbero specificamente dovuto motivare ed indicare in sentenza la sussistenza dei suddetti requisiti.

L'analisi della disposizione ha spinto i primi commentatori ad interrogarsi su che cosa il legislatore avesse voluto intendere per *"struttura organizzativa"* e per *"risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 104-ter"*; le conclusioni, univoche, ponevano in evidenza la difficile applicazione della norma poiché il riferimento non poteva che essere quello ad una struttura organizzativa implicante il possesso di un requisito - quello dell'organizzazione, come tale quasi sempre estraneo alle professioni intellettuali ma elemento costitutivo della nozione di imprenditore (art. 2082 c. c) - nonché quello relativo alle risorse, che sarebbero dovute essere *"umane e materiali"*, dunque lavoro e capitale, elementi che, invece, costituiscono tradizionali fattori della produzione dell'impresa capitalistica.

In virtù del fatto che la norma era contenuta nel D.L. n. 83/15, alcuni Tribunali ne hanno dovuto dare immediata applicazione ed in una delle prime sentenze che ha affrontato il problema - Tribunale di Pistoia, 3 luglio 2015 - i giudici chiamati a pronunciarsi hanno specificato che si *"ignora se il curatore nominato (e qualsivoglia nominabile) sia in"*



**01 ottobre 2015**

Convegno organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Brindisi in collaborazione con l'O.D.C.E.C. di Brindisi e la Camera Arbitrale e di Conciliazione Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi sul tema **"IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA"**

*possesso di tale requisito ... omissis ...» per cui «allo stato non resterebbe, dunque, che l'alternativa fra pronunciare un non luogo a provvedere sulla richiesta di fallimento per materiale impossibilità di nomina di un curatore di cui si possa in concreto affermare il possesso del requisito di cui al comma 3° dell'art. 28 oppure rimettere gli atti alla Corte costituzionale per una verifica di ragionevolezza della singolare disposizione di cui all'art. 28, comma 4».*

Dovendo, comunque, il Tribunale procedere alla dichiarazione di fallimento, la nomina del curatore, nella fattispecie indicata, è avvenuta seguendo le modalità originali, pur individuando nel nominando la fonte della prova dei nuovi requisiti e, quindi, addossandone a questi l'onere di attestarne il possesso e limitandosi i giudici a prendere atto dell'«*apparenza*» del presunto possesso di quanto richiesto dalla legge per procedere alla nomina. Tanto, specificando che «*in attesa della legge di conversione del D.L. n. 83 del 2015 che potrebbe rivedere questa singolare opzione del legislatore, appare soluzione più equilibrata affidare il rispetto della presenza del requisito in oggetto alla responsabilità del curatore nominato il quale, in sede di accettazione dell'incarico, ne effettuerà espressa attestazione*».



## Prossimi eventi



### LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Organizzato da Confindustria Brindisi dalle ore 09:00 alle 13:00  
Sala Convegni dell'Autorità Portuale Piazza Vittorio Emanuele II n. 7 - Brindisi  
Evento gratuito - Crediti formativi n.4



### IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO

Organizzato da AFAP Formazione  
Sala Convegni dell'O.D.C.E.C. sita in Brindisi - Via Carmine, 44.  
Il Master è articolato in 8 giornate con moduli di 2 ore ciascuno distribuite tra ottobre, novembre e dicembre 2015 riconoscendo n. 2 CFP per la singola giornata e n. 16 CFP per l'intero evento seguito.

Info su costi: <http://masteravvocaticommercialisti.instagram.com>



### MASTER BREVE 17^ EDIZIONE 2015 - 2016 - EUROCONFERENCE

Organizzato da Euroconference Centro Studi Tributari  
Palazzo Granafei - Nervegna Via Duomo n. 20 - Brindisi  
L'evento attribuisce ai partecipanti n. 49 crediti

Info, programma e scheda adesione:  
[http://www.odcecbrindisi.it/media/brochure\\_master\\_breve\\_17\\_ODCEC\\_BRINDISI.pdf](http://www.odcecbrindisi.it/media/brochure_master_breve_17_ODCEC_BRINDISI.pdf)



### AGRICOLTURA E FISCO

Organizzato da Gruppo Euroconference S.p.A. dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30  
Palazzo Virgilio - Corso Umberto I n. 149 - Brindisi  
L'evento attribuisce ai partecipanti n. 7 crediti

L'iscrizione è da effettuarsi esclusivamente tramite il sito del Gruppo all'indirizzo  
[http://www.euroconference.it/centro\\_studi\\_tributari/agricoltura\\_e\\_fisco](http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/agricoltura_e_fisco)

# I principi italiani di valutazione



di Vito Dulcamare

A conclusione di un lungo iter iniziato nel 2013, nel mese di luglio 2015 sono stati definitivamente approvati e pubblicati, da parte dell'OIV - Organismo italiano di valutazione, i "Principi italiani di valutazione" (PIV), da applicare a partire dal 1° gennaio 2016.

L'OIV è una fondazione indipendente, a cui – oltre ad alcune Associazioni di categoria e Università Bocconi- partecipa anche il CNDCEC, avente come scopo, in pratica, quello di predisporre e mantenere aggiornati Principi di valutazione per la redazione di perizie e simili; così operando, la fondazione intende divenire, con un percorso che sembra voler ricalcare quello dei principi contabili e di revisione, il punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati alla valutazione: esperti di valutazione, utilizzatori delle valutazioni, autorità di vigilanza, Legislatore, omologhi enti stranieri ed internazionali, organismi che sovrintendono alla statuizione dei principi contabili e di revisione.

I predetti Principi di valutazione, provenendo da una fondazione privata, non sono obbligatori, ciò nonostante il professionista non può fare a meno di non considerarli ogni qualvolta si trovi nella necessità di valutare un'azienda o una qualunque altra attività aziendale.

Sull'importanza, infatti, per gli utilizzatori ma anche per gli operatori, di avere un corpo di principi di valutazione che serva da guida al professionista non pare sussistere alcun dubbio, tenuto conto che, spesso, attualmente l'attività di valutazione si traduce in una automatica applicazione di variegate formule, cui non sempre corrisponde un'analisi puntuale dell'entità da valutare, soprattutto quando si tratti di valutazione nelle PMI.

In tale ottica, quindi, i PIV si pongono come obiettivo quello di definire delle linee guida e delle *best practices* per tutti gli operatori del settore e, quindi, anche per i commercialisti che siano chiamati a

a svolgere una qualunque valutazione economica; in particolare, i PIV hanno lo scopo di definire, in modo più preciso possibile, il processo di valutazione, al fine, da una parte, di evitare errori, anche concettuali, che inevitabilmente possono verificarsi e, dall'altra, quella di far convenire gli utilizzatori finali della valutazione sulla affidabilità della stessa.

Il documento approvato, oltre che un'introduzione e un'utilissimo glossario finale, comprende cinque distinte parti.

La prima è destinata ad accogliere il cd. "*conceptual framework*", cioè la rete concettuale di base contenente l'insieme dei concetti base e delle definizioni alle quali fanno riferimento i PIV ed alle quali il valutatore deve attenersi (requisiti, documentazione, metodi di valutazione, ecc.); applicando quindi i PIV, il riferimento a tali definizioni renderà del tutto omogenee le future valutazioni, in quanto si saprà, a priori, cosa il valutatore ha voluto intendere.

L'idea di fondo che caratterizza il *conceptual framework* è che il processo di valutazione ne-

cessita sempre di un giudizio professionale, basato su una stima del valutatore, in quanto non esiste un valore automatico ed oggettivamente determinabile.

I metodi di valutazione riconosciuti (patrimoniali, reddituali, finanziari, di creazione del valore e comparativi di mercato) sono ricondotti a tre grandi tipologie: metodi generali del costo, metodi dei risultati attesi e metodi del mercato, ognuna delle quali prevede ulteriori possibilità.

La seconda parte è, dal punto di vista del procedimento, il cuore del documento in quanto contiene i principi ai quali l'esperto deve attenersi nello svolgimento dell'attività di valutazione.

Sono, pertanto, previste, regole specifiche per quanto riguarda l'affidamento dell'incarico, lo svolgimento dell'attività, la redazione della relazione di stima e l'utilizzazione e conservazione delle carte di lavoro; in particolare, il paragrafo sulla relazione di stima indica quali sono i contenuti minimali della stessa e come tali contenuti devono essere logicamente organizzati all'interno della relazione, in modo tale da "anticipare" addirittura le richieste dei destinatari.

La terza parte riguarda i PIV applicabili per le specifiche attività da valutare, corredati da numerose esemplificazioni; in particolare, è previsto che PIV debbano applicarsi non solo nella valutazione di un'azienda, ma anche nella valutazione di una qualunque altra attività aziendale o valore, come ad esempio possono essere: rami di aziende, partecipazioni, titoli strutturati, beni immateriali, impianti e macchinari, immobili, passività, passività finanziarie e passività potenziali.

In tale capitolo, inoltre, ampio spazio viene dato, nella valutazione delle partecipazioni, alla previsione di premi (di acquisizione, di controllo o di maggioranza) e sconti (di minoranza), dovendo la valutazione tener conto anche degli effetti o della mancanza di sinergie attese dall'operazione (acquisto, fusione, ecc.) che ha dato origine alla valutazione.

La quarta parte, infine, riguarda i casi di valutazione in occasione di operazioni straordinarie, di valutazioni "legali", cioè quelle valutazioni previste dal codice civile (aumento capitale sociale, ecc.) e di valutazioni di bilancio.

Infatti, l'applicazione dei PIV deve avvenire non solo in occasione di operazioni straordinarie, ma anche in occasione della redazione di bilancio di esercizio.

Si pensi, a tal proposito, al caso generalizzato dell'*impairment test* o alle valutazioni delle immobilizzazioni nei casi di perdita durevole di valore, ritornate di gran moda nella redazione del bilancio 2014, ancorché la norma civilistica non sia variata negli ultimi anni, sia a seguito dell'emanazione del principio contabile OIC 9, che – in presenza dei relativi presupposti – impone la riduzione dei valori, sia dal perdurare della crisi economica che, di fatto, ha imposto quanto meno di valutare la riduzione, pressoché generalizzata, dei valori di talune specifiche attività.

Si tratta, in definitiva, di un documento che, ancorché incompleto, deve essere accolto con favore per l'importanza che riveste per la professione e che viene a colmare una grossa lacuna, considerato che, in materia, non esisteva nulla di "raccomandato" se si esclude un vecchio lavoro del 1989 sui "Principi e metodi nella valutazione di aziende e partecipazioni societarie", predisposto dai stessi soggetti che hanno dato vita alla nuova fondazione, e da un altrettanto vecchio lavoro del 2004 recante la "Guida alla valutazione", predisposto da Borsa Italiana e applicabile nei soli casi di ammissione alla quotazione in borsa.

Quello che manca nel documento, ma che invece è di estrema attualità, è la trattazione della valutazione nei casi di imprese in crisi; trattazione che, al momento, è stata espressamente esclusa dal documento in quanto, in questa prima fase, l'attenzione si è soffermata sui principi di carattere generale, rimandando nel tempo l'esame di particolari problematiche di valutazione; al riguardo, ove dovesse servire, sulla valutazione delle imprese in crisi, risulta emesso,

sempre nel mese di luglio 2015, uno specifico documento da parte della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Manca ancora nel documento, ed è questa una lacuna che frequentemente si riscontra nei Principi di qualunque genere (contabili, di revisione, ecc.), una particolare attenzione alle esigenze delle PMI e dei piccoli professionisti.

Le PMI, infatti, sono spesso caratterizzate da una non adeguata documentazione non solo dei fatti gestionali ma anche dei procedimenti organizzativi, amministrativi e produttivi, il che, se da un lato, aumenta solitamente il grado di complessità del processo di valutazione, dall'altro imponeva forse una diversa e più semplificata statuizione, il che non è escluso che accada in futuro.

Nello stesso tempo il documento approvato non tiene conto della diversa organizzazione, dimensione, ecc., dei soggetti che solitamente sono incaricati della valutazione, prevedendo principi che sono applicabili da parte di tutti.

In questo caso, però, si ritiene che, venendo a costituire i PIV un punto di riferimento per gli operatori, anche per la partecipazione del CNDCEC alla fondazione che li ha statuiti, il commercialista che voglia effettuare valutazioni in genere sia, in qualche modo, "obbligato" ad aggiornarsi, tenuto conto che l'art. 8 del Codice Deontologico vieta di accettare incarichi professionali in materie su cui il professionista non ha adeguate competenze.

Peraltro, non è difficile ipotizzare che, anche in questo ambito, si verificherà, una sorta di selezione naturale, come quelle che sono intervenute in altri settori professionali, che, nel lungo periodo, escluderà dal mercato gli operatori scarsamente strutturati ed organizzati, il che deve indurre, fin da ora, quanti sono interessati a questo particolare settore professionale ad approfondire ed acquisire i nuovi principi.



# Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Non è un affare solo per giuristi



**di Sandro Spella**

Circa tre lustri orsono l'ordinamento giuridico italiano veniva stravolto dall'introduzione di un decreto<sup>1</sup> di portata, fino ad allora, inimmaginabile. Si introduceva la previsione di punibilità delle società e delle associazioni, ancorché non riconosciute, per le condotte illecite commesse a loro interesse e vantaggio da soci, da amministratori, da dipendenti o, in via generale, da persone che esercitano, anche di fatto, la loro gestione o il loro controllo. Si superò così il broccardo latino: *societas delinquere non potest*. Senza introdurci in tecnicismi qui non necessari, l'evoluzione normativa ha ampliato l'iniziale portata del decreto legislativo prevedendo altri specifici reati quali, a titolo esemplificativo: in materia informatica e di trattamento illecito di dati, dal 2008, od anche in materia di criminalità organizzata, dal 2009, ed infine in materia ambientale, dal 2011. Anche la giurisprudenza, ancor più del Legislatore, ha contribuito ad ampliare l'applicazione della legge in parola. Si pensi all'estensione degli effetti del decreto agli studi professionali<sup>2</sup> o, ancora, alle fondazioni<sup>3</sup>. Per non parlare delle ditte individuali che, con ondivaga interpretazione, talvolta sono state ritenute assoggettate a questa normativa, talaltra sottratte<sup>4</sup>. Insomma, una legislazione e una giurisprudenza in continuo fermento che lasciano alcune volte sconcertati i destinatari di queste disposizioni e altre completamente ignari coloro i quali ritenuti i "possibili" destinatari. È qui che gioca un ruolo fondamentale il commercialista, il quale, nell'ambito della sua consulenza aziendale, può "sensibilizzare" il proprio cliente alle disposizioni legislative di cui al d. lgs. n. 231/2001 ed evitare così le pesanti sanzioni pecuniarie cui l'ente potrebbe incorrere.

Vediamo allora, in concreto e con un approccio discorsivo e non certamente didattico, cosa prevede questa normativa in merito a coloro i quali sono ad essa assoggettati, quali sono le sanzioni previste ed i rimedi da assumere per evitarle, senza tralasciare il ruolo (fondamentale) che il commercialista può interpretare. Il nocciolo del decreto è contenuto nell'art. 5 ove si legge, al comma 1: "*L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione*

<sup>1</sup> Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140) – Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

<sup>2</sup> Cass. Pen., sez. II, 24 novembre 2011, n. 4703 sugli studi professionali costituiti sotto la veste giuridica di società in accomanda semplice.

<sup>3</sup> Trib. Milano, sez. XI, 26 giugno 2008.

<sup>4</sup> si veda, in ultimo, la sentenza della Cassazione penale, sezione VI, del 15 maggio 2012, n. 30085 per la quale "la normativa sulle responsabilità delle persone giuridiche non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli soggetti collettivi".

dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), e, al comma 2: *L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*". A questo punto ci si chiede: ma quali sono questi enti? Essi sono le società di capitali, quelle di persone, le associazioni e le fondazioni, ancorché non riconosciute, gli enti pubblici economici e gli enti a soggettività privata che svolgono un pubblico servizio ed anche, per certa giurisprudenza, le ditte individuali. Ne sono invece esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici associativi e quelli di diritto pubblico che esercitano un pubblico servizio. La geografia dei reati previsti dal decreto è molto ampia, si va da quelli commessi in danno dello Stato o di un ente pubblico a quelli informatici e del trattamento illecito dei dati, da quelli relativi alla concussione o alla corruzione a quelli contro l'industria e il commercio, da quelli societari all'abuso dei mercati fino a giungere all'omicidio colposo o alle lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Facile intuire come una così vasta area dei reati renda molto difficile ai vari enti sottrarsi a questa normativa. Né è necessario essere di fronte ad una grande società per incorrere in uno dei reati sanzionati dal d. lgs. n. 231/01. Si pensi, di fatto, a titolo esemplificativo, alla *"malversazione a danno dello Stato"*<sup>5</sup>, o anche all'*indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*<sup>6</sup>, alla *"truffa"*<sup>7</sup>, alla *"corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"*<sup>8</sup>, all'*"istigazione alla corruzione"*<sup>9</sup>, alla *"contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"*<sup>10</sup>, alle *"false comunicazioni sociali"*<sup>11</sup>, all'*"impedito controllo"*<sup>12</sup>, alle *"operazioni in pregiudizio dei creditori"*<sup>13</sup>, all'*"ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"*<sup>14</sup>, fino a giungere all'*"omicidio colposo"*<sup>15</sup> o alle *"lesioni personali colpose"*<sup>16</sup> passando per i reati in materia ambientale, quali, ad esempio: *gli scarichi sul suolo*<sup>17</sup>, *gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee*<sup>18</sup>, *la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*<sup>19</sup>. Immediatamente ci si rende conto della possibilità di commettere tali violazioni anche negli enti di dimensioni ridotte, sia in termini di volume di affari, sia in termini di forza lavoro. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono di natura pecuniaria e possono anche comportare l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione oppure la revoca delle autorizzazioni o delle licenze funzionali alla commissione dell'illecito, ed implicare finanche il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, od ancora l'esclusione da agevolazioni, da finanziamenti, da contributi o da sussidi ed anche di pubblicizzare beni o servizi. È altresì prevista la confisca

5 Art. 316, bis, C.P.

6 Art. 316, ter, C.P.

7 Art. 640, comma 2, n I, C.P.

8 Art. 319, C.P.

9 Art. 322, C.P.

10 Art. 517, quater, C.P.

11 Art. 2621 C.C.

12 Art. 2625, co.2, C.C.

13 Art. 2629, C.C.

14 Art. 2638, co1 e 2, C.C.

15 Art. 589, C.P.

16 Art. 590, co. 3, C.P.

17 Art. 103, d. lgs. n. 152/2006.

18 Art. 104, d. lgs. n. 152/2006

19 Art. 258, co. 4, d. lgs. n. 152/2006.

del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna quando, nei confronti dell'ente, viene applicata una sanzione interdittiva. L'ente può sventare le proprie responsabilità qualora adotti, ed efficacemente attui, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi affidandone, ad un organismo preposto e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, la cura del loro aggiornamento e la vigilanza sul loro funzionamento e sulla loro osservanza. Così che l'ente potrà dimostrare, in sede giudiziaria, qualora fosse necessario, che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione e che non vi è stata assenza ovvero insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto. La redazione del modello esimente può vedere convenientemente coinvolti, contestualmente, un professionista del diritto e un commercialista o un aziendalista. Di fatti, le caratteristiche di idoneità, efficacia ed adeguatezza del modello, estremamente necessarie per conferire ad esso il requisito dell'essere esimente, sono un intersecarsi di principi giuridici ed aziendalistici qualificandosi *per la loro concreta e specifica efficacia e per la loro dinamicità e scaturire da una visione realistica e ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale*<sup>20</sup>. Per aversi idoneità il modello deve essere frutto di un'accurata analisi dei rischi che, partendo dalle procedure in essere nell'ente, valuti il verificarsi del reato e, gestendo i fattori di rischio, pervenga alla determinazione di un grado di copertura del rischio, successivamente, da estendersi, la copertura, mediante specifici protocolli e procedure. Poiché il rischio che si commetta un reato mai può completamente azzerarsi, al termine della procedura di valutazione del rischio si perverrà alla determinazione di un rischio residuo che andrà valutato come accettabile. Le caratteristiche di efficacia e di adeguatezza del modello andranno a ricercarsi, la prima, sull'effettiva e fattiva attuazione del modello, la seconda, nel procedimento di adattamento dello stesso ai mutati assetti aziendali, alle intercorse novità normative, alle violazioni del modello ed anche alla commissione di reati.

Tutto questo lavoro di mappatura dei rischi, che richiede un considerevole lavoro teso ad una disamina della realtà aziendale sotto molteplici aspetti: quello giudiziario, quello commerciale, quello del personale, quello societario, può essere una succulenta opportunità lavorativa per un commercialista. Questi, infatti, oltre ad elaborare le preziose informazioni per la redazione del modello esimente ha l'opportunità di sensibilizzare l'imprenditore affinché egli introduca nell'ente un accurato controllo di gestione, una valida contabilità industriale, un efficiente controllo sull'organizzazione aziendale e così via. Senza dimenticare la possibilità di far parte di un Organismo di Vigilanza deputato alla vigilanza sul funzionamento e all'osservanza del modello nonché al suo costante aggiornamento. Certamente il lavoro più gravoso sarà quello di far capire ai responsabili dell'Ente l'utilità della costruzione del modello di organizzazione e di gestione ma la copiosa giurisprudenza, a corredo delle analisi tecniche del commercialista, sarà di ausilio all'opera sensibilizzatrice e, senza ombra di dubbio, stimolerà anche il più rude degli imprenditori il quale comprenderà che il costo della redazione del modello è un investimento aziendale e non un'inutile spesa.

<sup>20</sup> G.I.P. presso il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 20 settembre 2004.

# Contenzioso tributario: si può parlare di vera riforma?



di Saverio Cinieri

Con l'emanazione del decreto sul contenzioso tributario e sulla disciplina degli interpelli viene attuato uno dei pilastri su cui si fonda la riforma del sistema fiscale contenuta nella legge delega 11 marzo 2014, n. 23.

In particolare, le nuove norme sul contenzioso si muovono su due direttrici principali:

- 1) l'estensione della tutela cautelare al processo tributario;
- 2) l'immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti.

Sotto il primo aspetto, si cerca di fornire maggiori tutele al contribuente dandogli la possibilità di chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile.

Invece, con l'esecutività immediata delle sentenze, in caso di vittoria da parte del contribuente, sé possibile, ad esempio, di ottenere immediatamente il rimborso senza dover aspettare tutti i gradi del giudizio.

Va però detto che quello della riforma del contenzioso, sin dall'inizio, è apparso un compito arduo, e, visto il risultato, ad onor del vero, parlare di riforma forse è un po' azzardato.

Infatti, attraverso una puntuale riscrittura, modifica e limatura delle attuali norme che disciplinano il processo tributario (D.Lgs. n. 545/1992 e n. 546/1992) si è tentato, se non proprio di riformarle, almeno di rinfrescarle e renderle più rispondente all'evoluzione del sistema fiscale degli ultimi anni.

Se poi il sistema così come ridisegnato darà i suoi frutti, questo lo si potrà sperimentare solo sul campo.

Per ora, in attesa di capire il vero impatto delle nuove regole sul lavoro delle Commissioni tributarie e di tutti coloro i quali, a vario titolo, si occupano della materia (si ricorda che, salvo qualche eccezione, l'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2016), non resta che analizzare le principali novità approvate (l'analisi che segue è fatta sulla base del testo definitivamente approvato dal Governo ma non ancora pubblicato in G.U.).

## Assistenza in giudizio

In merito all'assistenza in giudizio (art. 12 D.Lgs. n. 546/1992), per prima cosa, va segnalato l'innalzamento del limite entro il quale ci si può difendere da soli che passa da 2.582 e 3.000 euro.

Inoltre, vengono compresi tra i difensori abilitati alla difesa anche i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF), e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

## Nuove modalità di ripartizione delle spese processuali

Le modifiche sulla ripartizione delle spese processuali hanno la finalità di cancellare l'attuale "cattiva abitudine" di vedersi compensate le spese, a prescindere dall'esito del contenzioso.

Con le nuove norme, invece, viene previsto che le spese devono seguire la soccombenza, attuando, quindi, la regola del "chi sbaglia, paga".

Andando un po' più nello specifico, con le modifiche all'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 si prevede che:

- le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate;
  - se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave la commissione tributaria, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio, nella sentenza.
  - le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'IVA, se dovuti.
- Infine, viene introdotto il concetto di "lite temeraria": in pratica si addebita alla parte che ha introdotto un giudizio capzioso (contribuente) o ha resistito in un giudizio dove l'atto era annullabile in autotutela (amministrazione finanziaria) il pagamento di un risarcimento danni alla controparte.

## Ampio spazio all'utilizzo della PEC

Seguendo la scia dell'imminente entrata in vigore a regime del c.d. "processo tributario telematico" di cui al D.M. n. 163/2013, il decreto prevede l'uso generalizzato della posta elettronica certificata (PEC).

In particolare, si stabilisce che:

- le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo;
- nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni;
- in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria;
- le notificazioni tra le parti e il deposito presso la competente Commissione tributaria degli atti processuali possono avvenire in via telematica;
- l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

## Estensione dei casi di sospensione del processo

**Si estendono i casi** in cui è possibile chiedere la sospensione del processo.

In sintesi, viene previsto che la commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Il processo tributario viene altresì sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.

### **Conciliazione giudiziale a più ampio raggio**

Con le nuove norme si assiste all'allargamento dell'uso dell'istituto della conciliazione giudiziale, con il non tanto celato intento di diminuire drasticamente il contenzioso a favore di un maggiore ricorso al contraddittorio tra amministrazione e contribuente.

Nel dettaglio, viene previsto che:

- per definire la conciliazione non è più necessario il pagamento della somma concordata o della prima rata ma è sufficiente la sottoscrizione dell'accordo tra le parti (conciliazione fuori udienza) o con la redazione del processo verbale (conciliazione in udienza);
- in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo o del secondo grado di giudizio, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento del minimo previsto dalla legge;
- in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di cassazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 50 per cento del minimo previsto dalla legge.

### **Introduzione del principio di esecutività delle sentenze**

Come già si è accennato, una importantissima novità riguarda l'introduzione del principio di immediata esecutività delle sentenze attuato mediante la sostituzione dell'articolo 69 del D.Lgs. n. 546/1992 in materia di esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente.

In particolare, si prevede:

- l'immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso contro gli atti catastali, il cui pagamento può essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia, ove superi l'importo di 10.000 euro, diverse dalle spese di lite anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità del contribuente;
- il rimando ad un apposito decreto ministeriale per la disciplina della garanzia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972 per rimborsi IVA superiori a 15.000 euro;
- il carico dei costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sulla parte soccombente all'esito definitivo del giudizio;
- il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui sopra, se dovuta;
- il ricorso all'ottemperanza nei casi di inerzia dell'Amministrazione al rimborso.

### **Revisione delle Commissioni tributarie**

Una revisione viene riservata anche al D.Lgs. n. 545/1922 ed in particolare, alla composizione degli organi giudicanti, nell'ottica di una maggiore qualificazione professionale.

Tra le tante novità, si segnalano le seguenti:

- si introduce il principio della rotazione degli incarichi direttivi, analogo a quello previsto per la magistratura ordinaria (D.Lgs. n. 160/2006). In particolare, l'incarico del presidente delle commissioni provinciali e regionali ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale;
- si chiarisce inoltre che il presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina;
- si prevede che, in caso di valutazione negativa e comunque dopo otto anni di esercizio delle funzioni di presidente di commissione tributaria, il giudice tributario, salvo tramutamento ad analoghe o diverse funzioni, viene riassegnato a sua richiesta all'incarico di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza;
- si affida ad un provvedimento del Consiglio di Presidenza l'istituzione di sezioni specializzate in relazione a questioni controverse;
- si introduce tra i requisiti generali per i componenti delle commissioni tributarie il possesso di laurea magistrale o quadriennale.

# Anatocismo bancario bandito dal 01.01.2014. Terreno di scontro tra governo e parlamento



di Raffaele Tommasi

Dalle pagine di questa rivista (Cfr: Rass. Prof. n. 2/2014) abbiamo commentato l'ultima modifica apportata all'art. 120, comma 2, del TUB (*decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*) per effetto della pubblicazione della Legge di stabilità 2014 (l. 27.12.2013 n. 147, in G.U. in data 27.12.2013), e specificamente con il suo comma 629 (*L'art. 120 del TUB ha subito nell'arco di un decennio ben 6 modifiche sostanziali, di cui 4 riguardanti il problema dell'anatocismo: per la loro cronistoria leggasi Prof. V. Farina Le recenti modifiche dell'art. 120 TUB e la loro incidenza sulla delibera CICR 9 febbraio 2000, Ott.2014*).

**Con effetto dal 1° gennaio 2014** il testo riscritto dell'art. 120 c.2 del TUB è il seguente (in neretto la novella introdotta):

## **Art. 120, comma 2 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385**

*«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:*

*a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;*

***b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»***

L'intervento modifica sensibilmente la disciplina dell'anatocismo bancario, introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1283 del codice civile. La disciplina introdotta dal 01.01.2014 è più rigorosa di quella prevista dall'art. 1283 del Cod. Civ.

Spetta al CICR (Comitato interministeriale credito e risparmio) stabilire modalità e criteri con riferimento alla produzione degli interessi nelle operazioni bancarie, nel rispetto delle due condizioni tassativamente indicate.

Prima della Legge di stabilità 2014 la delibera CICR del 09.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, aveva sostanzialmente regolarizzato l'anatocismo bancario, tanto nei rapporti di conto corrente quanto nei contratti di mutuo, tant'è che sui conti correnti è rimasta invariata la pratica della capitalizzazione trimestrale, mentre, con riferimento ai mutui, il ridetto regolamento del CICR ha reso legittima l'applicazione di interessi moratori "sull'importo complessivamente dovuto" (quota capitale e quota interessi) alla scadenza della rata rimasta insoluta se:

a) trattasi di rapporto instaurato dopo il 22/04/2000;

b) il meccanismo dell'anatocismo (interessi di mora sull'importo complessivamente dovuto, comprensivo cioè della quota capitale e della quota interessi) sia espressamente menzionato in un'apposita clausola contrattuale;

c) la clausola (vessatoria) anatocistica sia specificamente approvata per iscritto (art. 6, Delibera CICR 09/02/2000).

Mentre è sancito il divieto di capitalizzazione periodica degli interessi moratori.

In questo quadro, quanto statuito dalle legge di stabilità 2014 destabilizza il precedente ordinamento perché non si presta ad interpretazioni controverse, sia perché i lavori preparatori alla legge hanno chiaramente espresso lo scopo della novella disposizione, - che è quello di vietare che gli interessi, una volta capitalizzati, possano produrre in via ulteriore interessi, ponendo fine all'istituto dell'anatocismo -, sia anche perché, secondo quanto ricaviamo dalla **lettera b)** del comma 629, non vi è dubbio *“che gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre altri interessi e che, nelle operazioni contabili successive, gli interessi sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*.

A distanza di oltre un anno, nell'inerzia del CICR, il vuoto interpretativo è stato colmato - come sempre - dalle prime sentenze di merito.

Con i ricorsi ex art. 140 c.8 del Codice del Consumo, le associazioni dei consumatori hanno chiesto che fosse inibita alla banca la capitalizzazione degli interessi passivi successivamente al 1° gennaio 2014.

A seguito di tanto il Tribunale di Milano, con due **ordinanze collegiali del 25 marzo e del 3 aprile 2015** (Presidente Dott.ssa Laura Cosentini, Giudice relatrice Dott.ssa Silvia Brat, Giudice Dott. Francesco Matteo Ferrari), ha invece affermato che il nuovo divieto assoluto di anatocismo bancario previsto dalla lettera b) dell'art. 120 T.U.B. è da intendersi già in vigore, e questo sin dal 1° gennaio 2014. Qui di seguito ne riportiamo i passaggi salienti.

### **Ordinanza del Tribunale di Milano del 25.03.2015**

«... non è condivisibile l'opzione proposta dalla banca resistente, che ha escluso l'immediata precettività della norma e ne ha subordinato l'applicabilità ad un intervento di normazione secondaria ad opera del CICR. Ed invero, gli interrogativi circa la mancata capitalizzazione, la sorte degli interessi attivi con relativa capitalizzazione, il conteggio degli interessi di mora in aggiunta alle rate già comprensive degli interessi come ad esempio nei contratti di mutuo ed in quelli di leasing sono del tutto svincolati dal paletto invalicabile imposto dal legislatore ed incentrato sull'esclusione dell'anatocismo bancario e costituiscono, per l'appunto, il terreno sul quale si misurerà l'intervento del CICR.

... Trasfondendo tali principi nel caso di specie, quindi, è certamente da accogliere l'ordine alla resistente di pubblicare sulla home page del proprio sito internet avviso con il dispositivo della presente ordinanza diretto ad informare tutti i consumatori che, con decorrenza, 1.1.14, per il contratto di conto corrente denominato (...), è vietata qualsiasi forma di anatocismo riferita agli interessi passivi.

Non deve essere, invece, accolta la richiesta circa l'informativa volta ad ottenere, per ogni correntista, il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente, trattandosi di diritto soggettivo nella disponibilità di ogni singolo consumatore».

### **Conforme a tale pronuncia anche l'ordinanza collegiale del Tribunale di Milano del 3 aprile 2015.**

(...) «Una volta riconosciuto come l'articolo in esame vieta in toto l'anatocismo bancario, nessuna specificazione di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata».

Alla luce di questa opzione interpretativa, si è ritenuto che i contratti di finanziamento bancario debbano essere adeguati, a partire dal 01/01/2014, alle nuove disposizioni, affinché risulti chiaro che in nessun caso gli interessi dovuti in base alle previsioni contrattuali, o per legge, possano produrre ulteriori interessi (con conseguente prevalenza sulle diverse previsioni eventualmente contenute nei capitoli e condizioni generali di contratto).

Una ricostruzione alternativa alla precedente è, invece, quella che ritiene che la nuova disci-

plina prospetti un contenuto imperativo non sufficientemente delineato dal legislatore primario, con la conseguenza di riconoscere alla attesa Delibera attuativa del CICR un ruolo determinante nel completamento del precetto normativo, ai fini della sua concreta operatività.

Nell'intertempo, il legislatore, nel 2014, attraverso l'art. 31 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, ha ritenuto di dover *"ritornare"* sulla stessa norma e di proporre una ulteriore e diversa versione dell'art. 120, comma 2, del TUB, in base alla quale si prevede che il CICR fosse chiamato a stabilire *"modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo"*.

Anche questa volta – però - la proposta del governo di cui all'art. 31 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 è stata **soppressa** nel corso dell'esame del decreto al Senato e non è stata riproposta in sede di conversione, con la conseguenza che, ad oggi (settembre 2015), il testo vigente dell'art. 120, comma 2, del TUB risulta essere il testo introdotto attraverso il richiamato comma 629 dell'art. 1 della l. 27 dicembre 2013, n. 147.

In questo quadro la Banca d'Italia il **25 Agosto 2015** ha finalmente pubblicato e messo in consultazione **fino al prossimo 25 Ottobre** la proposta di delibera CICR contenente le istruzioni operative al ceto bancario.

In particolare la Banca d'Italia ha inteso interpretare la volontà del legislatore proponendo in relazione ai conti correnti affidati i seguenti aspetti tecnico/operativi:

- 1) Gli interessi dovranno essere conteggiati con periodicità annuale o pluriennale e registrati alla data del 31 Dicembre (si elimina la possibilità di conteggiare gli interessi infrannuali);
- 2) Gli interessi vengono contabilizzati a parte rispetto alla sorte capitale e non producono ulteriori interessi (dovrà utilizzarsi un *"conto di appoggio interessi o una partita prenotata"*);
- 3) Ricevuto l'estratto conto bancario, il cliente avrà almeno 60 giorni di tempo per onorare gli interessi di volta in volta maturati, superato tale termine la banca potrà agire per escutare il credito. La Banca in particolare, se previsto contrattualmente, potrà utilizzare gli accrediti che arriveranno sul c/c ordinario per ristorarsi dagli interessi non versati dal cliente;
- 4) Il cliente avrà la facoltà di chiedere l'addebito degli interessi sul conto affidato al termine dei 60 giorni (qualora si proceda con l'addebito sul conto affidato ovviamente, gli interessi diventeranno parte della sorte capitale e rileveranno ai fini del calcolo di nuovi interessi);
- 5) La disciplina si applicherà a partire dallo 01.01.2016;
- 6) La modifica della capitalizzazione in oggetto costituirà giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 TUB *"consentendo"* alle banche, con le comunicazioni del caso, di modificare unilateralmente gli interessi e le condizioni dei clienti.

E dunque, in data 25 agosto 2015 la Banca d'Italia ha aperto la pubblica consultazione in relazione al testo che la stessa Autorità di Vigilanza intende proporre al CICR per dare attuazione all'art. 120, comma 2, del TUB. Se la delibera in consultazione non subirà modifiche entro il 23 ottobre corrente, c'è da attendersi che gli interessi debitori/creditori saranno ben presto capitalizzati una volta all'anno, riportando la situazione a quella voluta dall'estensore dell'art. 31 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, che il senato ha cancellato un mese fa.

Inoltre, mentre l'art. 4 della proposta di Delibera CICR posta in consultazione risulta dedicato in modo specifico ai rapporti regolati in conto corrente, non appare alcun riferimento della Banca d'Italia ai contratti di mutuo, come se per Bankitalia nulla fosse cambiato dal 01.01.2014 rispetto alla possibilità di richiedere in pagamento interessi di mora sull'intera rata scaduta e non pagata, pratica – come detto - divenuta legale dopo il 22.04.2000.

Dalla cronaca di questi due anni quello che appare è un ennesimo scontro tra il potere esecutivo e quello legislativo sul terreno della trasparenza dei rapporti nel mercato del credito.

Inevitabile il ricorso al Giudice terzo, interprete delle leggi, in condizioni ambientali (campagna mediatica) prevedibilmente negative per un sistema bancario da troppo tempo impegnato a nascondere, con i più disparati ammenicoli, il costo vero dell'operazione di finanziamento.

# News in pillole

## Delega fiscale: pubblicati in GU i decreti annunciati

Sono stati pubblicati sulla GU i cinque decreti della delega fiscale. Si tratta di: misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Dlgs 156/2015); misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Dlgs 157/2015); revisione del sistema sanzionatorio (Dlgs 158/2015); misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Dlgs 159/2015); stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Dlgs 160/2015).

## Sanzione fissa per il reverse charge

E' stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 il decreto legislativo n. 158/2015 sulla revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo. Riguardo il reverse charge viene prevista una sanzione fissa per omessa applicazione, invece di quella variabile dal 100 al 200% dell'imposta non evidenziata in fattura. Il decreto, entrerà in vigore il 22 ottobre. La sanzione fissa varia da un minimo di 500 euro a un massimo di 20.000 euro, quando il committente registri, solo ai fini delle imposte dirette, il documento e non osserva gli adempimenti connessi con l'inversione contabile. Se la fattura non viene annotata in contabilità oppure il cedente non la emette e il committente non regolarizza entro i successivi 30 gg l'inadempimento, si applica la sanzione in misura proporzionale dal 5 al 10 % dell'imponibile con un minimo di 1.000 euro. Se l'iva è stata erroneamente addebitata e versata dal cedente senza l'applicazione del reverse charge, la sanzione è in misura fissa da 250 a 10.000 euro.

## IVA: è esclusa la punibilità se si estingue il debito

Stop alla doppia sanzione, amministrativa e penale, sugli omessi versamenti Iva sopra soglia (250.000 euro). L'art. 13 del dlgs n. 74/2000, riformulato dal DI n. 158/2015, attenua le conseguenze dell'interpretazione della Cassazione sull'inapplicabilità del principio di specialità. Questo articolo, che nella versione precedente prevedeva la riduzione della pena fino a un terzo nel caso di estinzione dei debiti tributari, compresi sanzioni e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, prevede ora, alla stessa condizione, la non punibilità dei reati di omesso versamento dell'Iva, delle ritenute d'imposta, e di indebita compensazione di crediti esistenti. La nuova disposizione entrerà in vigore il 22 ottobre prossimo e sarà applicabile, in base al principio del favor rei, anche ai fatti commessi precedentemente.

## Equitalia: rateazione di ruoli Il chance entro il 22 novembre

I contribuenti in difficoltà con il pagamento dei debiti fiscali possono avanzare nuova richiesta di rateazione a Equitalia. Si parla dei "decaduti" dopo il 22 ottobre 2013 dalla rateazione concessa da Equitalia: questi soggetti potranno chiedere all'agente della riscossione una nuova dilazione. La domanda andrà presentata entro il prossimo 22 novembre e l'ulteriore rateazione potrà essere accordata a patto di saldare le somme scadute non versate in precedenza.

## Il modello Unico 2015 si può ancora trasmettere con piccola sanatoria

Chi che non ha presentato il modello Unico 2015 entro il termine ordinario del 30 settembre 2015, può ancora provvedere alla presentazione entro il 29 dicembre prossimo. Si tratta di presentazione tardiva soggetta a una mini sanatoria con addebito di una sanzione minima di 25 euro per ogni dichiarazione omessa di cui si compone il Modello UNICO (Agenzia delle Entrate nella CM n. 54/E/2002).

## Intrastat: le sanzioni in caso di errori

Le modifiche introdotte dal DI n. 175/2014 qualificano l'errore commesso nella compilazione dei modelli intrastat quale errore di natura formale, in quanto non idoneo ad arrecare un danno erariale. L'omessa presentazione del modello si inquadra come violazione formale (R.M. 20/E/2015), con la conseguente applicazione delle sanzioni e del ravvedimento. Se gli elenchi sono stati omessi si applica la sanzione da 516,00 a 1.032,00 euro per ciascuno di essi, ridotta alla metà (da 258 a 516 euro) in caso di presentazione nel termine di 30 gg dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo; se gli elenchi sono stati presentati in maniera incompleta, inesatta o irregolare si applica la sanzione da 516,00 a 1.032,00 euro per ciascuno di essi, salvo che non si provveda spontaneamente alla correzione o che la correzione avvenga nel termine di 30 gg dalla richiesta dell'ufficio. Con l'istituto del ravvedimento operoso si usufruisce della riduzione delle sanzioni ad 1/8. Quindi 64,50 euro da pagare con F24 indicando il codice 8911.

## Decreto internazionalizzazione: le novità riguardo le "black list"

Pubblicato sulla GU del 22 settembre 2015 il DI n.147/2015 (decreto internazionalizzazione), in vigore dal 7 ottobre 2015. L'art. 5 porta novità in materia di "black list", illustrando le modifiche apportate all'art. 110, TUIR, dove è stato sostituito il comma 10. Le disposizioni previste non vengono applicate quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova di aver posto in essere operazioni che rispondono ad un interesse economico. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili vengono indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di emettere un'avviso di accertamento, deve "contattare" l'interessato che dovrà fornire, entro 90 gg, le prove richieste. Con l'abolizione del vecchio comma 10 ne consegue una modifica del co. 12-bis che risulterà essere il seguente: "Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori individuati con il decreto di cui al comma 10".